Sentenza n. 213 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32127**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 62166 reso dall'agente contabile Benincà Franco (c.f. BNNFNC58D17G284E), quale consegnatario della Questura di Treviso, avente ad oggetto la gestione dei "permessi di soggiorno per stranieri cartacei", per il periodo 1.01.2015- 1.11.2015, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Ceoletta (c.f. CLTGFR58M07L781C), del Foro di Verona, e dall'Avv. Michela Scafetta (c.f. SCFMHL79E55A485U), del Foro di Roma, con Studio in Roma al Viale dei Primati Sportivi n.19 (indirizzo PEC: scafetta@pec.it);

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e uditi all'udienza pubblica del 13 novembre 2024 l'Avv. Michela Scafetta per l'agente contabile e il Pubblico Ministero nella

persona del Sostituto Procuratore Generale Federica Pasero;

FATTO

Con relazione n. 376/2024 il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto giudiziale n. 62166 reso dall'agente contabile Benincà Franco per la gestione dei "permessi di soggiorno per stranieri cartacei", riferito al periodo di gestione 01/01 – 11/11/2015, trattandosi di conto relativo all'ultima gestione dell'agente contabile (art. 147, c. 3, lett. b), c.g.c.) e avendo rilevato che:

- nel periodo in esame, essendo avvenuto un passaggio di gestione tra il contabile che ha il reso il conto e il responsabile del periodo gestionale successivo, non è stato prodotto idoneo verbale;
- il conto è stato depositato in ritardo e, in merito, la Questura di Treviso, con nota del 05.11.2019 prot. n. 39815, ha riferito che il ritardato invio è dipeso da una serie di persistenti situazioni di criticità, indicate nella medesima nota.

In data 21 ottobre 2024, l'agente contabile depositava una memoria difensiva nella quale chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'irricevibilità del conto giudiziale, non essendo configurabile a carico dell'agente contabile alcun debito di custodia dei documenti oggetti del conto, in quanto:

- l'incarico di economo consegnatario affidato dalla Questura di Treviso riguardava i beni mobili quali mobilio, strumenti ed attrezzi descritti nel registro di entrata ed uscita dell'inventario del materiale mobile di proprietà dello Stato in dotazione alla medesima Questura;
- i valori (intesi come modelli, carte e/o autorizzazioni) erano in uso agli uffici preposti ai fini del rilascio agli aventi diritto;

- nessun incarico è stato formalmente conferito al consegnatario in relazione ai documenti del conto giudiziale in esame.

Quanto alla mancanza di un formale passaggio di consegne con l'agente subentrante, la difesa rilevava che l'avvicendamento era avvenuto a seguito di trasferimento dell'agente cessante e che, sino ad allora, non era stata formalizzata alcuna designazione del nuovo agente contabile. In ogni caso, l'assenza formale del verbale di passaggio di consegne non avrebbe inficiato la continuità fra la gestione precedente e quella successiva, non essendo state rilevate particolari incongruenze.

All'udienza pubblica del 13 novembre 2024, tenutasi con l'assistenza della dottor Marco Greggio, l'Avv. Michela Scafetta, per l'agente contabile, e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Federica Pasero hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il conto indicato in epigrafe è irricevibile e non giustiziabile (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020, 516/2019).

Come evidenziato dalla difesa dell'agente contabile ed evincibile dalla documentazione allegata, i documenti menzionati nel conto giudiziale non erano in custodia del consegnatario, ma in uso presso l'Ufficio immigrazione competente al rilascio dei permessi di soggiorno. Pertanto, nel caso di specie, i soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale sarebbero stati coloro che, nel competente Ufficio, avendo la custodia e il maneggio dei permessi di soggiorno da rilasciare ai richiedenti, erano altresì tenuti alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico, nonché alla rendicontazione della giacenza

iniziale e finale, comprensiva delle movimentazioni in entrata e in uscita.

Alla luce delle predette circostanze, il Collegio dichiara irricevibile e non giustiziabile il conto n. 62166 reso dall'agente contabile Benincà Franco per la gestione dei permessi di soggiorno per stranieri cartacei, riferito al periodo di gestione 01/01/2015–11/11/2015, demandando agli Organi responsabili della Questura di Treviso il puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa che consenta loro di conformare l'azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.

La declaratoria di irricevibilità esonera il Collegio dal provvedere sulle spese (tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 147/2024).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32127 del registro di Segreteria, dichiara l'irricevibilità del conto giudiziale n. 62166.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Innocenza Zaffina — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria il 19/11/2024

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo